



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DELLE ATTIVITA' CIRCENSI

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2008 –

Pubblicato all'Albo dal 11/04 al 26/04/2008

modificato con delibera di C.C. n. 10 del 06/03/2014

modificato con delibera di C.C. n. 16 del 31/03/2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti come previsto dall'art. 9, comma 5 della legge 18/3/1968 n. 337 ed, inoltre, disciplina:
 - a) il rilascio delle licenze di esercizio per l'attività di spettacolo viaggiante di cui al titolo II;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività installate in occasione del Luna Park tradizionale di cui al titolo III;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni di cui al successivo titolo IV;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività circensi di cui al successivo titolo V;
 - e) le modalità di svolgimento delle altre attività dello spettacolo viaggiante (teatrini viaggianti, arene ginniche, spettacoli da strada etc.) di cui al successivo titolo VI;
 - f) le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (D.M. 18/05/2007) di cui al successivo titolo VII.
2. Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le installazioni di Parchi divertimento, disciplinati dalla legge n. 337/1968 e dal D.P.R. n. 394/1994 e successive modificazioni vale a dire quelli soggetti ad autorizzazione ministeriale.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile. Tali attività, trattenimenti ed attrazioni devono essere compresi nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 e dai relativi decreti interministeriali.
Ai fini del presente regolamento le predette attività sono più brevemente indicate con il termine "attrazione".
2. Per "aree disponibili" si intendono le aree usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti. Tali aree sono individuate con atto del Responsabile del settore sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale e sentite le organizzazioni sindacali di categoria e sono suscettibili di variazione solo in caso di motivate esigenze. L'aggiornamento annuale si intende adempiuto automaticamente qualora non vi sia necessità di apportare variazioni all'ultimo atto di individuazione delle stesse.
3. Per "Luna Park" si intende un raggruppamento di almeno 8 attrazioni installate in un'unica area. Tale definizione non si riferisce, comunque, ai parchi di divertimento soggetti ad autorizzazione ministeriale di cui al precedente art. 1 comma 2 lett. a).
4. Per "categoria" si intende la distinzione delle varie attrazioni in piccole, media e grandi attrazioni così come stabilito dall'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 337/1968.

5. Per "tipo" o "tipologia" si intende la denominazione dell'attrazione così come enunciata nel sopra citato elenco ministeriale.
6. Ai fini del presente regolamento, col termine "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq. 2 funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o personale.
7. Con il termine "organico" si intende la composizione del Luna Park determinata per categoria, tipologia di attrazione ed utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità.
8. Per "attrazione di novità" si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione novità non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente nel biennio precedente.
9. Per "attrazioni per bambini" devono intendersi quelle mobili, fruibili da bambini di età non superiore agli anni 10.
10. Per "frequentatore abituale" si intende colui che ha diritto al rilascio della concessione per l'installazione di un'attrazione.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le aree disponibili sono concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:
 - a) della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
 - b) dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, risulti compresa nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 e dai relativi decreti interministeriali;
 - c) dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di spettacolo viaggiante.
2. L'occupazione delle aree è subordinata al rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento:
 - a) degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia;
 - b) al versamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti, eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale. Tali corrispettivi devono essere corrisposti, nei tempi e con le modalità prescritte, al soggetto che ne cura la realizzazione, anche se diverso dal Comune.

ARTICOLO 4 – SPETTACOLI VIAGGIANTI SU AREE PRIVATE

1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività di singole attrazioni su terreni e in strutture private a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica. In caso di concorrenza, l'attività svolta su area pubblica ha diritto di precedenza.

TITOLO II

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

ARTICOLO 5 – LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Al fine di ottenere la licenza annuale di esercizio, valida sull'intero territorio nazionale, l'interessato deve inoltrare al Comune di residenza o sede della Società apposita domanda in bollo nella quale sia dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue:
 - a) cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento;
 - b) numero e tipologia delle attrazioni che si intendono installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
 - c) titolo di disponibilità delle predette attrazioni;
 - d) l'insussistenza nei propri confronti di alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
 - e) l'insussistenza a proprio carico di alcun procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione;
 - f) l'insussistenza di qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.
2. Alla suddetta domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 1. originale o copia conforme della relazione tecnica descrittiva dell'attrazione;
 2. certificato di collaudo, o copia conforme, in corso di validità a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 337/1968;
 3. documentazione fotografica;
 4. documentazione attestante la disponibilità dell'attrazione;
 5. documentazione di cui al D.M. 18/05/2007;
 6. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. La licenza ha carattere permanente ma il titolare è tenuto alla presentazione della seguente documentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - Certificato di revisione annuale dell'attrazione redatto da tecnico abilitato;
 - Rinnovo polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi per ogni attrazione autorizzata che deve essere di massimale non inferiore a € 500.000 e non deve essere scaduta.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE

1. La sostituzione e l'aggiunta di attrazioni devono essere richieste con apposita domanda redatta con le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Eventuali dismissioni devono essere comunicate al competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni per l'aggiornamento del titolo autorizzativo.

ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO

1. Il subentro in una attività di Spettacolo Viaggiante può avvenire a seguito di:
 - compravendita;
 - affitto d'azienda;
 - donazione;
 - successione;
 - fallimento;
 - altre forme di trasferimento previste dalla normativa vigente.
2. Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione deve essere stipulato a norma dell'articolo 2556 del Codice Civile e nelle forme stabilite dalla Legge 12 agosto 1993, n. 310 e precisamente con scrittura privata con firme autenticate da un notaio oppure tramite atto notarile.
3. Il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque, se trattasi di trasferimento tra vivi, entro sei mesi dalla data dell'atto pubblico di cessione, deve inoltrare domanda in bollo al Comune di residenza o sede della Società, nella quale sia dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue:
 1. cognome e nome del subentrante, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento;
 2. numero e tipologia delle attrazioni oggetto dell'atto di subentro utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
 3. motivazione del subingresso;
 4. l'insussistenza nei propri confronti alcuna di causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
 5. l'insussistenza a proprio carico di alcun procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione;
 6. l'insussistenza di qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27/12/1956, n. 1423.

Alla suddetta domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. originale o copia conforme della relazione tecnica descrittiva dell'attrazione;
2. certificato di collaudo, o copia conforme, in corso di validità a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 337/1968;
3. documentazione fotografica;
4. copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione o altra documentazione che dimostri il subingresso nell'attività;
5. originale della licenza del cedente;
6. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi per ogni attrazione autorizzata che deve essere di massimale non inferiore a € 500.000 e non deve essere scaduta;
7. documentazione di cui al D.M. 18/05/2007;

8. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

La cessione dell'attività di Spettacolo Viaggiante può essere comprensiva di tutte le attrazioni indicate sulla licenza oppure solo di una o alcune di esse.

Al subentrante sono riconosciuti tutti i diritti di priorità già acquisiti dal cedente per la partecipazione ai Parchi divertimenti organizzati sul territorio comunale relativi all'attrazione oggetto della voltura.

4. Nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, l'erede o gli eredi devono presentare la domanda di subingresso prima di iniziare l'attività e comunque entro e non oltre un anno dal decesso del titolare, pena la decadenza del titolo autorizzativo. La domanda deve essere redatta con le modalità di cui al precedente comma 3 e deve contenere la dichiarazione del luogo e della data del decesso del titolare della licenza ed alla stessa deve essere allegato l'atto di successione.

TITOLO III

LUNA PARK ESTIVO

ARTICOLO 8 – PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il Luna Park estivo si svolge annualmente nei mesi di luglio ed agosto. Il Comune, con specifico atto del Responsabile del competente Servizio, indica la data di inizio e la durata del Luna Park, che devono essere tassativamente rispettate. Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento del Luna Park possono essere avanzate dalla Commissione di Parco di cui all'art. 17 e possono essere concesse ad insindacabile giudizio del Comune.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al Luna Park deve pervenire entro il **28 febbraio** di ogni anno.
2. La domanda, che può essere riferita anche a più attrazioni, deve essere presentata in bollo su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio stesso nella quale dovrà essere dichiarato quanto segue:
 1. generalità del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono e fax presso cui il titolare possa essere reperito;
 2. estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di spettacolo viaggiante;
 3. tipologia dell'attrazione che si intende installare, già inserita nella licenza d'esercizio, utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde ed i tiri, il tipo di gioco utilizzato;
 4. dimensioni esatte dell'ingombro dell'attrazione, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;
 5. targa del rimorchio utilizzato per il trasporto dell'attrazione sul quale la stessa è montata in modo permanente;
 6. numero delle abitazioni mobili, dei mezzi di trasporto al seguito, la loro dimensione e relativa targa nonché gli estremi della copertura assicurativa RC auto;
 7. nominativi e generalità di familiari o parenti fino al terzo grado maggiorenni a cui possa venire legittimamente delegata la conduzione dell'attrazione;
 8. nominativi e generalità di dipendenti o terzi che coadiuvano nella conduzione dell'attrazione o partecipano al suo montaggio;
 9. dichiarazione circa la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa dei familiari e del personale coadiutore impiegato nella conduzione dell'attrazione e/o nelle operazioni di montaggio e smontaggio della stessa.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 1. fotocopia della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
 2. fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato, in corso di validità;

3. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi per ogni attrazione installata che deve essere di massimale non inferiore a € 500.000 e non deve essere scaduta;
 4. documentazione di cui al D.M. 18/05/2007;
 5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato e comunque prima dell'assegnazione dei posteggi.

ARTICOLO 10 - CAUZIONI

1. Per l'installazione delle attrazioni deve essere versato un deposito cauzionale, nella seguente misura:

➤ Piccole attrazioni (incluse rotonde e tiri)	€ 100,00
➤ Medie attrazioni	€ 150,00
➤ Grandi attrazioni	€ 300,00
➤ Attrazione novità	€ 700,00

Il mancato versamento della cauzione nel termine comunicato all'interessato costituisce motivo di non rilascio della licenza.

La prestazione della cauzione può essere effettuata mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale oppure tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

In caso di presentazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa deve, altresì, essere valida ed operante fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. La cauzione è restituita all'interessato dopo la verifica della rimessa in pristino dell'area complessivamente occupata e purché non vi siano danni da risarcire.
3. La cauzione non è restituita all'interessato:
 - a) per l'importo pari al danno provocato;
 - b) per il suo intero ammontare in caso di mancata partecipazione senza validi e giustificati motivi, assolvendo anche alla funzione di garantire la presenza.

Nel caso in cui la cauzione non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione, oltre a trattenere la stessa, pone in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento.

4. I partecipanti al Luna Park rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili o della mancata rimessa in pristino dell'area concessa.
Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pubblica illuminazione, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata.
L'insieme delle cauzioni individuali versate dai partecipanti al Luna Park costituisce un fondo annuale a disposizione per il ripristino delle parti comuni anche a seguito di danni causati dalle soste delle attrazioni, delle abitazioni mobili o dei mezzi di trasporto e per i quali non risulti individuato alcun responsabile.

La richiesta di autorizzazione ed il versamento della cauzione determinano accettazione delle disposizioni del presente articolo e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo della somma al fine del ripristino dei danni quantificati e da ripartire pro quota a giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa, sentita la Commissione Parco di cui al successivo articolo 17.

Il Responsabile provvede alla restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione, una volta accertata la presenza e l'entità dei danni.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione pone in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento nei confronti dei partecipanti al Luna Park.

ARTICOLO 11 - ORGANICO DEL LUNA PARK

1. Al fine di garantire una presenza equilibrata all'interno del Luna Park, la composizione ottimale del parco è costituita da n. 29 attrazioni nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - attrazioni grandi: non più di 1 dello stesso tipo
 - attrazioni medie: non più di 1 dello stesso tipo
 - attrazioni piccole di tipo "rotonde": non più di 1 dello stesso tipo
 - attrazioni piccole di tipo "tiri": non più di 1 dello stesso tipo
 - attrazioni piccolissime: non più di 2 dello stesso tipo
 - attrazioni novità: non più di 2.
2. Tutte le "rotonde" sono caratterizzate dalla forma planimetrica circolare o poligonale dell'attrazione.
3. Non viene considerato elemento di differenziazione tra le attrazioni la diversità degli eventuali premi consegnati ai vincitori.
4. Non è consentita l'installazione di attrazioni simili a quelle già presenti nel parco stesso. Per attrazioni simili devono intendersi quelle attrazioni che, seppur espressamente previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968 e dei relativi decreti interministeriali con denominazione diversa, risultino poi all'atto pratico identiche.
5. Nella domanda di partecipazione le attrazioni devono essere sempre indicate con una delle denominazioni presenti nell'elenco ministeriale.
6. Ogni titolare può essere autorizzato a montare una sola piccolissima attrazione, purchè ricompresa nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o sede legale. Sull'attrazione deve essere riportato il nominativo del titolare ed il suo recapito nel parco.

L'installazione è autorizzata con il criterio della rotazione, fermo restando la disponibilità di spazio, e non comporta punteggio in graduatoria. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli attuali operatori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. E' fatta salva la composizione del parco alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualsiasi sostituzione di attrazione è concessa nel rispetto dell'organico stabilito dal presente articolo.

8. L'organico esistente ed i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti con determinazione del Responsabile.

ARTICOLO 12 – ATTRAZIONE “NOVITÀ”

1. Nel Luna Park possono essere installate a titolo di novità soltanto grandi o medie attrazioni.
2. Il Responsabile competente, sulla base degli indirizzi forniti a insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, individua l'ammissione dell'attrazione costituente novità in base alla spettacolarità e alla capacità di valorizzazione del Luna Park ed all'utenza a cui si rivolge.
3. Nel caso in cui l'area a disposizione dell'attrazione novità non sia interamente occupata dall'attrazione prescelta, lo spazio rimanente può essere assegnato ad una seconda attrazione a titolo di novità, scelta con gli stessi criteri della prima.
4. Ogni attrazione novità deve versare la cauzione di cui all'art. 10 del presente regolamento nel termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda a pena di esclusione dal parco divertimenti.
5. La partecipazione al Luna Park come "Attrazione Novità" può avvenire con cadenza non inferiore ad anni 2 (due) e non dà luogo a maturazione di punteggio.
6. La domanda per la partecipazione al Luna Park deve essere redatta secondo quanto previsto all'articolo 9 del presente regolamento ed inoltre deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - che si intende partecipare come "Attrazione Novità";
 - che sono trascorsi almeno 2 anni dall'ultima partecipazione con l'attrazione per la quale si chiede la concessioneed alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - documentazione fotografica dell'attrazione (n. 3 o più foto a colori formato 13x18 cm o maggiore) con ripresa della stessa da almeno due lati e dell'interno in caso di attrazioni chiuse o semichiuse.

ARTICOLO 13 - FREQUENTATORI ABITUALI

1. Si considerano frequentatori abituali coloro che hanno diritto al rilascio della concessione per l'attrazione inserita nella graduatoria di cui al successivo articolo 14.
2. In base alla graduatoria delle presenze, l'esercente non si considera più frequentatore abituale qualora, indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato le cause:
 - a. non presenzi al Luna Park per 3 edizioni nell'arco di 5 anni consecutivi;
 - b. gli sia stata revocata la concessione.
3. Costituisce, altresì, causa di perdita della qualifica di frequentatore abituale il verificarsi di:
 - a) installazione di attrazioni non ricomprese nell'autorizzazione;
 - b) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
 - c) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - d) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
 - e) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

ARTICOLO 14 - GRADUATORIA DEI FREQUENTATORI ABITUALI

1. La partecipazione degli esercenti al Luna Park avviene sulla base di una apposita graduatoria generale di anzianità predisposta dall'Ufficio competente, suddivisa per categoria e tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati ai commi successivi.
2. A tal fine, il Responsabile del Servizio provvede a formare per la prima volta la graduatoria dei partecipanti aventi diritto, sulla base delle presenze maturate a partire dall'anno 1997, attribuendo un punteggio unico sia al titolare che all'attrazione secondo i seguenti criteri:
 - 1) ai presenti nell'anno 1997 sono attribuiti 3 (tre) punti per ogni attrazione;
 - 2) agli operatori la cui presenza al parco è rilevabile successivamente all'anno 1997 viene assegnato, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa, un punto per ogni edizione del Luna Park.
3. L'Ufficio redige la graduatoria sulla scorta degli atti esistenti. Detta graduatoria, così formulata, è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicata all'Albo Pretorio e portata a conoscenza degli esercenti nelle forme ritenute più idonee.
4. Nei successivi 30 gg. possono essere presentate all'Ufficio istanze di revisione e l'Ufficio ha tempo trenta giorni per accoglierle o rigettarle con provvedimento motivato. Qualora ne accolga o ne rigetti alcune, riapprova la graduatoria con determinazione, la pubblica all'Albo Pretorio e la porta a conoscenza degli esercenti nelle forme ritenute più idonee. Dalla seconda pubblicazione all'Albo della graduatoria definitiva decorrono i termini per le impugnazioni nei modi e nelle forme di legge.
5. Successivamente, la graduatoria è aggiornata annualmente con determina del Responsabile del Servizio, pubblicata all'Albo Pretorio e portata a conoscenza della Commissione Parco entro il 30 novembre. La graduatoria rimane pubblicata per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali, documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
6. Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza, si assegna ad ogni esercente, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa, un punto per ogni edizione del Luna Park.
7. La partecipazione al Luna Park con un'attrazione novità di cui al precedente art. 12 non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.
8. Non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione nei seguenti casi:
 - a) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto non ricomprese nell'autorizzazione;
 - b) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - c) occupazioni di spazi diversi da quelli concessi;
 - d) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
 - e) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - f) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;

- g) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
9. La perdita della qualifica di frequentatore abituale comporta l'esclusione dalla graduatoria di cui al presente articolo.

ARTICOLO 15 - GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI

1. Al fine di consentire l'eventuale sostituzione di attrazioni rinuncianti e per completare l'area del Luna Park, è stilata una graduatoria - suddivisa per categoria e tipo di attrazione - degli esclusi, cioè coloro che hanno presentato regolare domanda e che non possono essere inseriti nel parco in quanto in soprannumero rispetto ai posti disponibili.
2. Detta graduatoria viene redatta assegnando un punto per ogni anno di presentazione della domanda con la medesima attrazione. La mancata presentazione della domanda per un anno comporta l'esclusione dalla graduatoria.
3. Per l'utilizzo della stessa si adotta un criterio di rotazione annuale escludendo le attrazioni ammesse nell'anno precedente e comunque con un intervallo di sospensione di almeno due anni.
4. A tale graduatoria si attinge qualora si rendano disponibili posti vacanti.

ARTICOLO 16 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Ai fini della predisposizione del parco, sono accolte, in primo luogo, le domande dei frequentatori abituali del Luna Park. Successivamente si procede all'accoglimento dell'attrazione o delle attrazioni di novità come stabilito all'art. 12.
2. Al fine di completare l'area adibita al Luna Park, il Responsabile del settore può rilasciare autorizzazioni "*una tantum*", valide soltanto per la singola edizione, ai titolari di attrazioni inseriti nella graduatoria degli esclusi di cui all'art. 15 che abbiano presentato la domanda in tempo utile e che non abbiano attrazioni simili alle altre già accolte in base al precedente comma 1.
3. Sulla base delle predette domande ritenute accettabili, il Responsabile provvede a redigere la pianta del plateatico.
4. Su tale pianta il Comune richiede parere consultivo alla Commissione Parco, se costituita ai sensi del successivo art. 17, che può presentare le proprie controdeduzioni ed osservazioni in forma scritta entro 15 gg. dalla data della richiesta di parere.
5. A tali osservazioni il Comune risponde in forma scritta entro 20 gg. dal ricevimento delle stesse, accogliendole o respingendole in maniera motivata.
6. La pianta, da approvarsi mediante determinazione del Responsabile, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed è consultabile presso l'Ufficio competente.
7. Il Comune si riserva la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, tale pianta qualora ricorrano particolari e sopravvenuti motivi tecnici, organizzativi e di sicurezza.

8. L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata ad insindacabile giudizio del Comune nelle successive manifestazioni.
9. Ai richiedenti l'ammissione viene data comunicazione dell'esito della domanda di norma entro il 15 Maggio.
10. Con la stessa comunicazione viene assegnato il termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio della relativa autorizzazione.
11. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 2 attribuiscono ai frequentatori del Parco il riconoscimento di un punto di anzianità di frequenza per l'edizione, ma non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del Parco.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE PARCO

1. I frequentatori abituali eleggono al proprio interno una Commissione Parco composta da tre membri. L'elezione può avvenire anche con l'ausilio dell'Ufficio competente e nella sede comunale, o in forma assolutamente autonoma.
2. Ogni partecipante indica due nominativi scelti fra i frequentatori abituali presenti nel parco.
3. Tale commissione è valida e rappresentativa qualora abbiano votato almeno il 60% dei frequentatori abituali e risultino eletti gli operatori che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
4. La Commissione resta in carica tre anni e gli eletti possono essere riconfermati.
5. L'esito della votazione è reso noto al Comune inviando allo stesso uno specifico verbale sottoscritto da tutti i partecipanti alla votazione.
6. Le elezioni relative alla nomina della Commissione per l'anno 2008 avvengono dopo l'approvazione del presente Regolamento.
7. Per gli anni successivi, la Commissione parco viene eletta dagli effettivi partecipanti al parco stesso entro il 1° agosto ed opera per il triennio successivo.
8. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) pronunciare pareri consultivi sulla composizione della pianta del plateatico;
 - b) dirimere eventuali controversie insorte tra gli esercenti;
 - c) garantire il corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione, avanzando proposte e suggerimenti per migliorarne l'organizzazione ed il funzionamento;
 - d) collaborare con gli organi di vigilanza al fine di prevenire episodi di violenza od intolleranza;
 - e) prestare collaborazione e coadiuvare gli operatori del Comune nella fase preliminare di organizzazione e durante lo svolgimento della manifestazione;
 - f) segnalare disfunzioni nell'operato delle ditte incaricate dal Comune per tutte le operazioni ed i servizi connessi alla manifestazione;
 - g) segnalare tempestivamente al Comune l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e di altre normative specifiche disciplinanti gli spettacoli viaggianti da parte degli esercenti;

- h) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso utili per una corretta organizzazione del Parco;
- i) assumersi l'onere a richiesta del Comune di raccogliere e trasmettere all'Ufficio competente la documentazione richiesta agli esercenti e consegnare ai partecipanti le autorizzazioni rilasciate;
- j) impartire disposizioni per lo stazionamento delle carovane;
- k) organizzare le manifestazioni collaterali.

ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata di norma una volta all'anno nel mese di aprile dal Responsabile del Servizio.
2. La convocazione è effettuata in forma scritta tramite lettera raccomandata a.r. o fax almeno 10 giorni prima della data indicata per la seduta. In mancanza di recapito fisso dei suoi membri, la convocazione è comunicata telefonicamente.
3. I membri della Commissione possono presentare richieste motivate di convocazione di sedute straordinarie.
4. Al proprio interno i tre membri eleggono un presidente ed un vice presidente, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento oggettivo. Le sedute della Commissione sono ritenute valide quando siano presenti almeno due membri, incluso il presidente o il vicepresidente, e le decisioni sono prese di norma a maggioranza semplice.
5. Di tutte le sedute della Commissione è redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte dei partecipanti.
6. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente.
7. Tutte le controversie attinenti al funzionamento della Commissione sono decise dal Responsabile del Servizio commercio.

ARTICOLO 19 - RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il rilascio della licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione di cui all'art. 9:
 - a) alla trasmissione di n. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - b) alla trasmissione del certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici per ogni attrazione rilasciati da tecnico abilitato;
 - c) all'ottenimento del parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. L'autorizzazione all'occupazione dell'area è rilasciata per la superficie complessiva dell'area ad un rappresentante in nome e per conto dei partecipanti al Luna Park.

ARTICOLO 20 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

3. Con appositi atti del Responsabile sono stabiliti:

- a) il periodo di svolgimento delle attività;
- b) gli orari di funzionamento quotidiano del Parco;
- c) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- d) il periodo di arrivo/partenza delle roulotte;
- e) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
- f) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
- g) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del parco.

ARTICOLO 21 - ONERI DEI CONCESSIONARI

1. Ciascun esercente, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) pagare il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
 - c) versare la cauzione nella misura fissata dal presente Regolamento. Tale cauzione viene restituita dopo la verifica della rimessa in pristino dell'area complessiva occupata e purché non vi siano danni da risarcire ai sensi del precedente articolo 10;
 - d) rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione,
 - e) installare, nei luoghi stabiliti dal Responsabile competente, le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati;
 - f) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto indicati sull'autorizzazione;
 - g) occupare soltanto l'area concessa;
 - h) partecipare obbligatoriamente per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione;
 - i) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura del Luna Park;
 - j) tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park;
 - k) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - l) rispettare le norme igienico sanitarie;
 - m) tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e tenere a disposizione la licenza rilasciata per l'esercizio dell'attività;
 - n) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Deve, inoltre, provvedere alla manutenzione dell'attrazione e dell'abitazione mobile per il decoro del parco stesso;
 - o) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente art. 10;
 - p) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali;
 - q) osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dalla Commissione Parco;
 - r) osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Ai concessionari è fatto divieto di
 - a) abbandonare il posteggio assegnato prima del termine delle attività del Luna Park;
 - b) dare come premi alcoolici e giochi privi di marchio conformità CE;

- c) circolare, durante il periodo di apertura del Luna Park, nell'area con mezzi e/o autovetture all'interno del parco. Qualora ciò si renda assolutamente necessario la circolazione deve essere comunicata dalla Commissione Parco all'Ufficio almeno 24 ore prima;
 - d) affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
 - e) cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione.
3. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
 4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

ARTICOLO 22 - MANCATA PARTECIPAZIONE

1. L'Esercente, inserito in graduatoria, può ottenere un'aspettativa per l'anno in corso presentando richiesta all'ufficio competente entro il termine perentorio del 31 Marzo.
2. Dopo la predetta data, la rinuncia per l'anno in corso è ammessa solo nei seguenti casi:
 - gravi malattie certificate del titolare, coniuge, figli o familiari fino al secondo grado;
 - situazioni impreviste e imprevedibili addebitabili a caso fortuito o forza maggiore e non dipendenti da colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
 - guasti o gravi danni subiti dall'attrazione documentati dalla ditta costruttrice o riparatrice.
3. La mancata partecipazione, senza validi e giustificati motivi, comporta l'automatica esclusione per i due anni successivi, oltre alla perdita della cauzione prestata ed alle sanzioni previste dall'art. 35 del presente Regolamento.
4. A seguito rinuncia del concessionario, il posto vacante è concesso al primo in graduatoria degli esclusi, fermo restando la compatibilità degli spazi e misure richieste e della non concorrenza con altra tipologia di attrazione esistente già oggetto di concessione.

ARTICOLO 23 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Il frequentatore del Parco, che intende sostituire la propria attrazione con un'altra, deve presentare apposita richiesta, documentando l'avvenuto inserimento della nuova attrazione sull'autorizzazione del Comune di residenza o sede legale, ed allegare idonea documentazione tecnica e fotografica da cui risultino in modo chiaro le dimensioni esatte della stessa.
2. La domanda di sostituzione può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al Luna Park e comunque entro e non oltre il 31 marzo.
3. L'Amministrazione comunale concede la sostituzione a condizione che la nuova attrazione:
 - a) sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Parco di cui all'art. 11 e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Parco dei frequentatori fissi;

- b) sia di tipo e soggetto tali da non risultare simile ad attrazioni già presenti nel Luna Park (da desumersi dalla tipologia dell'attrazione come risulta dall'elenco ministeriale e che compare sull'autorizzazione del Comune di residenza nonché dalla fotografia dell'attrazione);
 - c) occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione mantenendone, comunque, la stessa sagoma, cioè lo stesso rapporto nelle dimensioni al suolo e nell'ingombro durante il funzionamento. E' comunque consentito, compatibilmente con gli spazi esistenti, un aumento della superficie di non più del 10%.
4. In caso di più domande di sostituzione che presentino i requisiti di cui sopra, ha diritto di priorità l'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza.
 5. Con la sostituzione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione ma conserva, invece, la relativa anzianità di frequenza maturata nella stessa categoria di appartenenza.
 6. In caso di sostituzione dell'attrazione che comporti anche il cambio di categoria, l'esercente perde l'anzianità maturata e viene inserito all'ultima posizione della nuova categoria di appartenenza.
 7. L'istituto della sostituzione non si applica ai titolari delle piccolissime attrazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 24 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente l'attrazione o a mezzo di rappresentante espressamente nominato per iscritto nella domanda di partecipazione e con il suo assenso scritto.
2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata infrazione del Concessionario, viene revocata la relativa concessione ed il Concessionario perde la qualifica di frequentatore abituale di cui all'articolo 13 con conseguente esclusione dalla relativa graduatoria. Si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 35 del presente regolamento.

ARTICOLO 25 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso per causa di morte in un'azienda titolare di un'unica attrazione di spettacolo viaggiante, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza acquisita dal dante causa a favore del subentrante.
2. Se l'azienda del *de cuius* è formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza e se gli eredi ottengono distinte autorizzazioni comunali, possono subentrare nella medesima posizione in graduatoria occupata dal dante causa per ogni singola attrazione.
3. L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park a condizione che documenti l'avvenuta presentazione al Comune di residenza della domanda di subingresso nell'autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti di cui al precedente art. 9.
4. Il subingresso nella titolarità di un'attrazione, avvenuto per conferimento, cessione o affitto d'azienda per atto tra vivi, comporta il riconoscimento di tutti i diritti del cedente a

favore del subentrante, compresa l'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione.

5. L'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza può essere oggetto di separati atti di cessione. Ai fini dell'anzianità di frequenza gli acquirenti, una volta ottenute le distinte autorizzazioni comunali, subentrano nella medesima posizione occupata dal dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.
6. Il subentrante per atto fra vivi può presentare domanda di ammissione al Luna Park anche in attesa del rilascio dell'autorizzazione comunale a condizione che documenti l'avvenuto acquisto o affitto d'azienda e la presentazione della domanda al Comune di residenza. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti di cui al precedente art. 9.
7. La compravendita della sola attrazione non è equiparata al subingresso d'azienda e pertanto non comporta il riconoscimento di alcuna anzianità.

ARTICOLO 26 – BANCO GASTRONOMICO

1. L'individuazione dei posteggi per il settore alimentare nell'area del Luna Park è stabilita dalla programmazione commerciale ai sensi della Legge Regionale 02/01/2007, n. 1 *“Testo Unico in materia di commercio”*.
2. Alle suddette attività commerciali si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO IV

SINGOLE ATTRAZIONI

ARTICOLO 27 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'attività di singole attrazioni di spettacolo viaggiante esercitate nelle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art. 2 o su area privata, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno, ad esclusione del periodo di svolgimento del Luna Park estivo e nei trenta giorni precedenti. Sono fatte salve le attrazioni già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento purché rimangano inserite nella graduatoria di cui al successivo comma 6 oppure le attrazioni autorizzate dall'Amministrazione all'installazione annuale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il richiedente deve presentare la domanda in bollo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività con le modalità stabilite dal precedente articolo 9.
3. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare i documenti elencati nel precedente articolo 9.
4. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del servizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 9:
 - all'avvenuto pagamento dell'occupazione del suolo pubblico;
 - alla trasmissione di n. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - alla trasmissione del certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici ed approntamenti antincendio rilasciati da tecnico abilitato.
5. Nel caso in cui siano presentate più domande per la medesima area e per lo stesso periodo di tempo, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di analoga occupazione di suolo pubblico;
 - ordine cronologico di ricevimento della domanda.
6. L'anzianità di occupazione di suolo pubblico risulta da apposita graduatoria stilata per singola area e periodo come segue:
 - assegnazione di un punto per ogni periodo di attività autorizzata.
7. Vengono cancellati annualmente dalla graduatoria coloro che per due anni non abbiano installato alcuna attività nel territorio comunale.
8. Il Responsabile del servizio provvede a formare per la prima volta la graduatoria delle singole attrazioni sulla base delle presenze maturate a partire dall'anno 2000 con le modalità stabilite dal precedente articolo 14, ove applicabili.
9. Il Responsabile competente ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute non nei termini indicati, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

10. L'esercente è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 lettere a), b), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), r) e comma 2 lettere b), d), e).

TITOLO V

ATTIVITA' CIRCENSI

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento possono essere concesse per lo svolgimento di attività circensi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la superficie da occupare deve essere idonea ad ospitare strutture circensi nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
 - il periodo di svolgimento degli spettacoli non deve essere inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 giorni;
 - tra una manifestazione ed una successiva devono trascorrere almeno 30 giorni;
 - non possono essere rilasciate autorizzazioni in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park estivo e nei 30 giorni precedenti;
 - il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento della cauzione di € 1.000,00 da effettuarsi con le modalità stabilite dall'art. 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 29 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentate almeno 45 giorni prima del periodo richiesto.
2. Nella domanda, redatta su carta bollata deve essere indicato, oltre a quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento:
 - a) la tipologia e le dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza;
 - b) la denominazione del complesso che si intende installare;
 - c) l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività;
 - d) il periodo per cui si richiede l'autorizzazione, compreso il periodo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
 - e) l'eventuale presenza di animali precisandone la specie ed il numero;
 - f) l'eventuale somministrazione o vendita di prodotti alimenti e non alimentari;
 - g) le modalità ed i tempi per la pulizia e la disinfezione dell'area dove si soffermeranno gli animali.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
 - fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato, in corso di validità;
 - fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi che deve essere di massimale non inferiore a € 500.000 e non deve essere scaduta;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - *in caso di presenza di animali*: documentazione sanitaria degli animali;
 - *in caso di somministrazione o vendita*: copia autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica e documentazione sanitaria.
4. Il Responsabile competente ha la facoltà di accettare eventuali domande pervenute non nei termini indicati, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e

compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

ARTICOLO 30 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del settore, esaminate le richieste pervenute, comunica agli interessati l'avvenuta assegnazione dell'area oppure il diniego o assegna il termine per l'integrazione delle stesse. In caso di accoglimento, il Responsabile informa il richiedente sulla procedura da seguire per l'ottenimento del parere della Commissione Comunale di Vigilanza.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del servizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 29:
 - al deposito cauzionale di cui all' art. 28 del presente regolamento;
 - all'avvenuto pagamento dell'occupazione del suolo pubblico;
 - alla trasmissione di n. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - alla trasmissione del certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici rilasciati da tecnico abilitato;
 - all'ottenimento del parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - alla trasmissione di copia dei contratti relativi alle forniture di acqua ed elettricità.
3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo, viene data priorità:
 - al circo che per dimensioni e caratteristiche risulti essere più spettacolare;
 - a parità dei requisiti di cui sopra, data antecedente di ricevimento della domanda.
4. L'esercizio dell'attività è subordinato anche all'ottenimento dei nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
5. L'esercente è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), r) e comma 2 lettere b), d), e).

ARTICOLO 31 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali ed alle relative norme vigenti in materia.
2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento degli animali al seguito dei complessi circensi.

TITOLO VI

ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 32 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le altre attività dello spettacolo viaggiante (teatrini viaggianti, arene ginniche, spettacoli da strada etc.) esercitate nelle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art. 2, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, possono essere autorizzate per qualsiasi periodo dell'anno nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'occupazione del suolo pubblico non deve superare la dimensione massima di mq. 100;
 - gli spettacoli non possono avere durata superiore ad un giorno per il periodo estivo (periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre);
 - è consentito lo svolgimento di uno spettacolo al mese per compagnia ed a ciascuna un solo giorno festivo nel corso del periodo estivo;
 - tra uno spettacolo e l'altro devono trascorrere almeno due giorni.
2. Il richiedente deve presentare la domanda in bollo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nella domanda deve essere dichiarato quanto segue:
 1. generalità del titolare dell'attività, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono e fax presso cui il titolare possa essere reperito;
 2. estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di spettacolo viaggiante (ad eccezione degli artisti di strada – che operano senza alcun tipo di attrezzature - per i quali è richiesta la sola indicazione della partita IVA);
 3. tipologia e denominazione dello spettacolo che si intende effettuare;
 4. dimensioni esatte dell'occupazione del suolo pubblico;
 5. indicazione delle attrezzature installate (tendone, sedie etc.);
 6. targa del mezzo utilizzato per il trasporto delle attrezzature;
 7. numero delle abitazioni mobili, dei mezzi di trasporto al seguito, la loro dimensione e relativa targa nonché gli estremi della copertura assicurativa RC auto;
 8. dichiarazione circa la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa dei familiari e del personale coadiutore impiegato nella conduzione dell'attività.
3. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare la seguente documentazione:
 - fotocopia della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
 - fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi che deve essere di massimale non inferiore a € 500.000 e non deve essere scaduta;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del servizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma:
 - all'avvenuto pagamento dell'occupazione del suolo pubblico;
 - alla trasmissione di n. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;

- in caso di strutture montate: trasmissione del certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici ed approntamenti antincendio rilasciati da tecnico abilitato.
5. Nel caso in cui siano presentate più domande per la medesima area per la stagione estiva, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di analogo occupazione di suolo pubblico;
 - ad ulteriore parità di punteggio verrà data precedenza al più anziano di età.
 6. L'anzianità di occupazione di suolo pubblico risulta da apposita graduatoria vigente stilata come segue:
 - assegnazione di un punto per ogni giorno di presenza.
 7. Vengono cancellati annualmente dalla graduatoria coloro che per due anni non abbiano effettuato alcuna attività nel territorio comunale.
 8. Il Responsabile competente ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute non nei termini indicati, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
 9. L'esercente è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 lettere a), b), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), r) e comma 2 lettere b), d), e).

TITOLO VII

NORME DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 33 – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'

1. Al fine di ottenere la registrazione di una nuova attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 18/05/2007, l'interessato deve inoltrare al:
 - Comune nel cui territorio è stata costruita;
 - Comune nel territorio in cui ne è previsto il primo impiego;
 - Comune nel cui territorio risiede il gestoreapposita domanda in bollo nella quale sia dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue:
 - g) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento;
 - h) numero e tipologia delle attrazioni che si intendono registrare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
 - i) titolo di disponibilità delle predette attrazioni.
2. Alla suddetta domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007;
 - copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
 - copia del libretto dell'attività.
 - documentazione attestante la disponibilità dell'attrazione;
 - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. La registrazione è subordinata all'esito favorevole di una verifica tecnica che deve essere effettuata dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con le modalità di cui al D.M. 18/05/2007.
4. A seguito della registrazione dell'attrazione, il Comune assegna all'attrazione stessa un codice identificativo con le modalità di cui al D.M. 18/05/2007.
5. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, recante i dati previsti dal D.M. 18/05/2007.
6. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore deve consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

7. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

ARTICOLO 34 – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO ATTIVITA' ESISTENTI

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo di cui all'art. 4 del D.M. 18/05/2007 entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (e pertanto entro il 11/12/2009). La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
 - a. disegni e/o schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
 - b. verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
 - c. verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del D.M. 18/05/2007;
 - d. istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.
2. La registrazione dell'attività avviene con le modalità di cui all'articolo 4 del D.M. 18/05/2007.

TITOLO VIII

SANZIONI

ARTICOLO 35 – SANZIONI

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Sono punite con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) installare nei luoghi stabiliti dal Responsabile competente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati (art. 21 comma 1 lett. e);
 - b) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto indicati sull'autorizzazione (art. 21 comma 1 lett. f);
 - c) occupare soltanto l'area concessa (art. 21 comma 1 lett. g);
 - d) partecipare obbligatoriamente per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione (art. 21 comma 1 lett. h);
 - e) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari (art. 21 comma 1 lett. k);
 - f) provvedere alla pulizia finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori (art. 21 comma 1 lett. n);
 - g) obbligo di rimettere in pristino l'area avuta in concessione (art. 21 comma 1 lett. o);
 - h) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali (art. 21 comma 1 lett. p);
 - i) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione (art. 21 comma 2 lett. a);
 - j) divieto di affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata (art. 21 comma 2 lett. c);
 - k) divieto di cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione (art. 21 comma 2 lett. d);
 - l) mancata partecipazione all'edizione del Luna Park senza validi e giustificati motivi (art. 22 comma 3);
 - m) utilizzare un'attrazione dello spettacolo viaggiante priva della registrazione e codice identificativo (art. 4 D.M. 18/05/2007);
 - n) omettere di fissare stabilmente, in posizione visibile, su ogni attrazione utilizzata, il relativo codice identificativo (art. 4 D.M. 18/05/2007);
 - o) omettere di dare comunicazione al comune della cessione dell'attrazione o della cessazione dell'attività (art. 4 D.M. 18/05/2007);
 - p) omettere di consegnare al comune la targa identificativa di un'attrazione per la quale si è cessata l'attività (art. 4 D.M. 18/05/2007);
 - q) omettere di richiedere ed ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo entro il 11/12/2009 (art. 5 D.M. 18/05/2007);
 - r) omettere di sottoporre a verifica annuale la propria attrazione (art. 7 D.M. 18/05/2007);
 - s) omettere di riportare le risultanze della verifica annuale sul libretto di attività (art. 7 D.M. 18/05/2007);

- t) omettere di tenere presso l'attrazione il relativo fascicolo tecnico per l'esibizione, a richiesta, agli organi di vigilanza e controllo (art. 7 D.M. 18/05/2007).
3. Sono punite con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
- a) rispettare gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni fissati dall'Amministrazione Comunale (art. 21 comma 1 lett. i);
 - b) tenere esposta in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi (art. 21 comma 1 lett. m);
 - c) circolare, durante il periodo di apertura del Luna Park, nell'area con mezzi e/o autovetture all'interno del parco (art. 21 comma 2 lett. b);
 - d) osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dalla Commissione Parco (art. 21 comma 1 lett. q).
4. Sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
- a) tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park (art. 21 comma 1 lett. j);
 - b) provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Deve, inoltre, provvedere alla manutenzione dell'attrazione e della carovana abitazione per il decoro del parco stesso (art. 21 comma 1 lett. n);
 - c) disposizioni del presente regolamento non sanzionate nei commi e/o lettere precedenti.
4. E' punito con la revoca della concessione il verificarsi di (art. 13 comma 3):
- a) installazione di attrazioni non ricomprese nell'autorizzazione;
 - b) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
 - c) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - d) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
 - e) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
5. E' punita con l'esclusione dal parco per due anni la mancata partecipazione, senza validi e giustificati motivi, oltre alla perdita della cauzione prestata (art. 22 comma 3)
6. In caso di recidiva, al concessionario verrà azzerata l'anzianità maturata con conseguente revoca della concessione. Per recidiva si intende il compimento nel corso di due anni consecutivi di due violazioni alle norme di legge e del presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, si procederà alla redazione della determinazione di cui all'art. 11 e delle graduatorie previste dagli artt. 14 e 27.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore allo scadere del suddetto termine.
3. Il presente regolamento abroga quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 04/05/1981 e successive modifiche.

INDICE

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 3 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE	3
ARTICOLO 4 – SPETTACOLI VIAGGIANTI SU AREE PRIVATE.....	3
TITOLO II	4
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI	4
ARTICOLO 5 – LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO.....	4
ARTICOLO 6 - MODIFICHE	4
ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO	5
TITOLO III	7
LUNA PARK ESTIVO	7
ARTICOLO 8 – PERIODO DI SVOLGIMENTO.....	7
ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
ARTICOLO 10 - CAUZIONI	8
ARTICOLO 11 - ORGANICO DEL LUNA PARK.....	9
ARTICOLO 12 – ATTRAZIONE “NOVITÀ”	10
ARTICOLO 13 - FREQUENTATORI ABITUALI	10
ARTICOLO 14 - GRADUATORIA DEI FREQUENTATORI ABITUALI.....	11
ARTICOLO 15 - GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI	12
ARTICOLO 16 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....	12
ARTICOLO 17 - COMMISSIONE PARCO	13
ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	14
ARTICOLO 19 - RILASCIO DELLA LICENZA.....	14
ARTICOLO 20 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	14
ARTICOLO 21 - ONERI DEI CONCESSIONARI	15
ARTICOLO 22 - MANCATA PARTECIPAZIONE	16
ARTICOLO 23 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	16
ARTICOLO 24 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE.....	17
ARTICOLO 25 - SUBINGRESSO.....	17
ARTICOLO 26 – BANCO GASTRONOMICO	18
TITOLO IV	19
SINGOLE ATTRAZIONI.....	19
ARTICOLO 27 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	19
TITOLO V	21
ATTIVITA' CIRCENSI	21
ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	21
ARTICOLO 29 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	21
ARTICOLO 30 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	22
ARTICOLO 31 - TUTELA DEGLI ANIMALI	22
TITOLO VI	23
ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	23
ARTICOLO 32 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	23

TITOLO VII	25
NORME DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE	25
ARTICOLO 33 – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA' ..	25
ARTICOLO 34 – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO ATTIVITA' ESISTENTI	26
TITOLO VIII	27
SANZIONI	27
ARTICOLO 35 – SANZIONI	27
TITOLO IX	29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
ARTICOLO 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
INDICE	30